

REGISTRATO A LECCO IL 11-01-2023
78-3
ESE N° 5

**VERBALE dell'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA con AMICI DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DEL BARRO Aps"**

del 29 dicembre 2022

Il giorno 29 dicembre 2022, alle ore 18.30, presso la sala situata in Villa Bertarelli, sede del Parco del Monte Barro, a Galbiate, si è riunita in seconda convocazione, dato che la prima è andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione dello Statuto modificato dell'associazione "AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA CON AMICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BARRO Aps"
2. Varie ed eventuali

La Presidente dell'Associazione, constatato che sono fisicamente presenti n° 20 soci e hanno inviato delega con espressione di voto n° 10 soci (tramite associati che ne confermano l'identità, come da foglio firme), in base all'art. 15 dello statuto vigente dichiara valida l'Assemblea a deliberare.

Punto n. 1

La Presidente Marina Giardini, dopo aver ricordato che ogni socio ha potuto visionare lo statuto modificato perché inviato via mail, illustra le motivazioni che rendono necessarie alcune modifiche allo statuto, già precedentemente adeguato alle novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La nostra Associazione non ha ottenuto l'iscrizione automatica al RUNTS è necessario perciò procedere quanto prima ad una richiesta di iscrizione al registro stesso.

Per questo motivo sono indispensabili alcune modifiche formali allo statuto, su indicazione dell'ufficio provinciale stesso.

Illustra quindi gli articoli che hanno subito delle variazioni per il motivo sopracitato: l'art. 1 punto 3, l'art. 3 punto 3, l'art. 6, l'art. 7, l'art. 8, l'art. 18; nell'occasione si propone di inserire all'art. 1 l'abbreviazione del nome dell'Associazione, "Amici del MEAB con Amici del Mab" e la possibilità di tenere on line l'assemblea (art. 13) e anche il Direttivo (art. 20).

La Presidente apre la discussione e, dopo un breve dibattito e i chiarimenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con le modifiche e le integrazioni.

La Presidente accerta che sono espressi 30 voti favorevoli e dichiara approvato all'unanimità il nuovo statuto (allegato al verbale)

L'Assemblea dà mandato alla Presidente Marina Giardini di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e di provvedere alla variazione dei dati.

Punto n. 2

Non ci sono nuovi argomenti da porre in discussione.

La seduta si chiude alle ore 19,00 dello stesso giorno.

La Presidente
Marina Giardini



La Segretaria
Giulia Cuter



Allegato: Statuto dell'Associazione "AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA con AMICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BARRO APS"

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA
con AMICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BARRO APS

S T A T U T O

Costituzione - Denominazione - Sede

ART.1

1. E' costituita in Galbiate (LC) l'associazione di promozione sociale, denominata "Associazione Amici del Museo Etnografico dell'Alta Brianza con Amici del Museo Archeologico del Barro APS" abbreviata con la sigla "Amici del MEAB con Amici del MAB APS", di seguito in breve, "associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117.2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, di cui favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha la sede legale nel Comune di Galbiate località Camporeso presso lo stabile di proprietà del Parco Monte Barro. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Galbiate non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata.

Finalità

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue le seguenti finalità a sostegno delle attività del Museo Etnografico dell'Alta Brianza e del Museo Archeologico del Barro, istituiti dall'Ente di gestione del Parco del Monte Barro e riconosciuti da Regione Lombardia rispettivamente quali *Museo* con D.G.R. 5 novembre 2004, n.7/19262 e *Raccolta Museale* con D.G.R. 2 agosto 2007, n 8/5251:

- a) promuovere e pubblicizzare studi e ricerche a carattere etnologico e storico-archeologico curando l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, in forma scritta e multimediale;
- b) promuovere la conservazione delle tradizioni, delle tecnologie e dei saperi che sono patrimonio delle comunità del territorio, da trasmettere alle nuove generazioni e a quelle future;
- c) promuovere nel territorio dell'alta Brianza il recupero di attività tradizionali e la reintroduzione di specie e varietà animali, fruttifere e botaniche storicamente legate al territorio;

d) contribuire alla valorizzazione e alla divulgazione delle testimonianze archeologiche nell'Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco Monte Barro e nelle aree limitrofe;

e) diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline etnoantropologiche e archeologiche, collaborando con i Comuni, le Province, gli Enti sovracomunali, le Istituzioni interessate, le Università, le associazioni culturali e le scuole di ogni ordine e grado.

Attività di interesse generale

ART. 3

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, su indicazione e raccordo con le direzioni dei due musei, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare, l'associazione si occupa di:

a) raccogliere, conservare, ordinare e studiare le testimonianze presenti nel territorio che si riferiscono alla storia, all'economia, al lavoro, alla vita quotidiana e familiare, al folklore, alle espressioni linguistiche, ai costumi ed agli usi di coloro che sono vissuti e di coloro che vivono nell'alta Brianza;

b) supportare l'Ente di gestione del Parco Monte Barro nella acquisizione, nello studio, nella conservazione, nella divulgazione e nella valorizzazione dei reperti e delle emergenze archeologiche messe in luce nelle campagne archeologiche promosse dal Parco o dallo stesso partecipate;

c) realizzare attività dirette alla educazione permanente dei cittadini ed alla valorizzazione turistica del territorio;

d) organizzare iniziative, manifestazioni e visite di carattere culturale in sintonia con le finalità istitutive dei due Musei;

e) contribuire ad acquisti e donazioni di documenti, materiali e immateriali di interesse etnografico o archeologico.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati,

dei loro famigliari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Attività diverse

ART. 4

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle generali individuate dall'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART. 5

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

I Soci

ART. 6

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, se non per giustificati motivi documentati per iscritto. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall'Assemblea.

ART. 7

L'ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Il Consiglio, sentito il parere non vincolante dei direttori dei Musei, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Diritti e doveri dei soci

ART. 8

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri: ogni socio ha diritto a un voto.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di ricevere un'adeguata formazione specie se svolgono il ruolo di guida, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del consiglio direttivo

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 9

I soci sono suddivisi in tre categorie: fondatori, ordinari e onorari.

1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Soci ordinari volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e con un'adeguata preparazione.

I soci volontari si identificano come "Amici del MEAB" e "Amici del MAB" e prestano la loro attività a favore dell'uno e/o dell'altro museo, con un'opzione libera a seconda dei propri interessi culturali.

3. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo anche su parere di uno dei Direttori dei Musei. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di socio.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

ART. 10

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti illegali, di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure, che senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Assicurazione dei Volontari

ART. 11

Tutti i volontari che prestano attività sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Organi sociali e cariche elettive

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Assemblea

ART. 13

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso presso la sede legale e invio dello stesso a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, tramite e-mail con ricevuta di lettura o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli interventi, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

E' consentita l'espressione del voto per delega.

Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

ART. 16

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART. 17

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) definisce il programma annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri;
- d) determina l'ammontare delle quote associative annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri e sulle conseguenti azioni da adottare nel caso i consiglieri apportassero danni a cose e/o a persone derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10.

ART. 18

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito registro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito registro dei soci.

Il Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea, con una composizione che preferibilmente tenga conto del rapporto numerico tra i due gruppi di volontari impegnati per i due musei.

All'interno del Consiglio Direttivo sono individuati due consiglieri che a supporto del Presidente, coordinano distintamente le attività dei due musei, in relazione ai rispettivi direttori.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti svolgono la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo Settore.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri per motivate ragioni.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della riunione e anche mediante e-mail con ricevuta di risposta.

In caso di urgenza la convocazione è fatta anche due giorni prima, a mezzo email o telefono.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli interventi, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Competenze del Consiglio Direttivo

ART. 21

E' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- c) nomina il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la relazione e il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- h) conferisce procure generali e speciali con adeguate motivazioni per le finalità previste dallo statuto;
- i) instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni per le finalità previste dallo statuto;
- l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi

sociali;

m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, sentito il parere dei Direttori dei Musei;

n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

o) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10;

p) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

q) istituisce eventuali sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;

r) nomina tra i propri componenti i referenti degli Amici MEAB e degli Amici MAB che collaboreranno con i direttori dei rispettivi musei.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Ad ogni riunione segue relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 22

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

ART. 23

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

E' legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di necessità motivata può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente previa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo da parte del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

ART. 24

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

ART. 25

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi registri, conservati presso la sede dell'Associazione unitamente al registro dei soci e al registro dei volontari, e registrati in copia nella memoria elettronica dell'Associazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

ART. 26

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria la relazione di missione e il bilancio consuntivo dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al D.M. di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs 117/2017. La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 27

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi dell'Ente di gestione del Parco del Monte Barro, secondo le previsioni di bilancio di detto Ente;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e/o lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l) eventuali proventi da attività diverse;
- m) altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 28

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 29

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 30

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, insieme a ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

ART. 31

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 32

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Galbiate, 29 dicembre 2022

La Presidente Marina Giardini 

La Segretaria Giulia Cuter 